Contratto di appalto per il
Servizio di fornitura di connettività, installazione e assistenza tecnica per Internet Festival 2026
CIG: BD401664E9
e
Contratto di Sponsorizzazione tecnica per Internet Festival 2026
CIG: BD4042590A
Codice commessa: EVOR/28

*

Fondazione Sistema Toscana, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n. 9, codice fiscale e partita IVA n. 05468660484, in persona del suo Direttore, Francesco Palumbo, nato a Roma il 3 agosto 1966, codice fiscale PLMFNC66M03H501V, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima, di seguito denominata per brevità anche soltanto "**Committente**", "**FST**" o "**Sponsee**";

E

DEV Italia S.r.l., con sede legale a Migliarino (PI), in via del Mare n. 31, codice fiscale e partita IVA n. 01677680504, in persona del legale rappresentante, […], di seguito denominata anche soltanto "**Affidataria**", "**Operatore economico**" o "**Sponsor**";

congiuntamente indicate anche solo come "**Parti**"

Convengono quanto segue

Art. 1 - RUP e Direttore dell'esecuzione del contratto presso la Committente

1. Presso la Committente, i ruoli di Responsabile Unica del Progetto (RUP) e di Direttrice dell'esecuzione del contratto (DEC), ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche soltanto "Codice"), è assunto dalla Responsabile dell'Area Progetti Comunitari e Territoriali di FST, Adriana De Cesare (recapito e-mail: a.decesare@fst.it). Responsabile della fase procedimentale dell'affidamento del presente contratto è Cecilia Gennai, Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Gare di FST.

Art. 2 – Oggetto del contratto e obbligazioni delle Parti

1. Il presente contratto ha per oggetto i servizi, prestati dall'Affidataria in favore della Committente, per la fornitura della connettività Internet necessaria per lo svolgersi di Internet Festival 2026 - che si terrà a Pisa nei giorni che vanno dall'8 all'11 di ottobre prossimi (di seguito, anche soltanto IF 2026" o "Manifestazione") - e i servizi di sponsorizzazione che FST si impegna a eseguire in favore della DEV Italia S.r.l., assicurando la visibilità del logo di quest'ultima sui canali di comunicazione della Manifestazione.
2. La fornitura della connettività è comprensiva dei servizi tecnici necessari alla corretta attivazione e gestione della rete in tutte le sedi nelle quali si svolgeranno gli incontri e gli eventi di IF 2026.
3. La descrizione dettagliata delle prestazioni che l'Affidataria si impegna a eseguire è contenuta nel Preventivo formulato dall'Affidataria medesima e riportato in calce al presente contratto (Allegato A - Preventivo).
4. FST, in veste di Sponsee, si impegna ad assicurare una piena e adeguata visibilità del logo dello Sponsor, associato alla dicitura "Partner Tecnico":
   - con l'inserimento di tale logo sulla pagina del sito ufficiale di IF2026 dedicata agli sponsor;
   - con l'inserimento di tale logo sulla brochure di IF2026 distribuita a livello regionale;
   - con l'inserimento di tale logo e del QR code aziendale della DEV Italia S.r.l. sul totem alle Logge dei Banchi, insieme agli altri sponsor.
5. FST, in veste di Sponsee, si impegna altresì a dare adeguata visibilità alla partnership con DEV Italia S.r.l. nelle cartelle stampa distribuite ai giornalisti durante le presentazioni del Festival.

Art. 3 – Valore dei servizi per la fornitura della connettività e valore dei servizi di sponsorizzazione

1. Il valore dei servizi per la fornitura della connettività sopra descritti è pari a € 10.000,00 (euro diecimila/00) oltre IVA. Tale è l'importo dell'obbligazione pecuniaria che la Committente assume nei confronti dell'Affidataria.
2. Il valore dei servizi di sponsorizzazione descritti nel precedente articolo è stimato dalle Parti pari a € 6.500,00 (euro seimila cinquecento/00) oltre IVA. Tale è l'importo dell'obbligazione pecuniaria che lo Sponsor assume nei confronti di FST.

3. Le reciproche obbligazioni pecuniarie si compensano, ai sensi degli articoli 1241 e 1243 del codice civile, per le quantità corrispondenti. L'importo che residua di € 3.500,00 (euro tremila cinquecento/00) oltre IVA è dovuto dalla Committente all'Affidataria a titolo di corrispettivo per l'erogazione del servizio di connettività più sopra descritto, ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile. Nel corrispettivo così pattuito deve ritenersi compreso il compenso per ogni prestazione descritta nel presente contratto e nel suo Allegato A - Preventivo; pertanto, null'altro sarà dovuto al riguardo, espressamente rinunciando l'Affidataria a qualsiasi ulteriore pretesa.

Art. 4 - Modalità di esecuzione dell'appalto di servizi, termini per l'esecuzione e inadempimento

1. I contenuti degli obblighi reciproci per le Parti, discendenti dal presente appalto per l'esecuzione delle prestazioni sopra descritte, sono indicati in questo stesso contratto, nell'Offerta formulata dall'Affidataria (Allegato A - Preventivo) e, per ciò che in tali documenti non è espressamente disposto, nelle norme di legge e di regolamento in essi richiamate o ad essi comunque pertinenti.
2. Il Termine finale per il completamento di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto è fissato nel giorno 11 ottobre prossimo.

Art. 5 - Penali e risoluzione del contratto

1. FST contesterà all'Affidatario per iscritto a mezzo PEC la condotta morosa ed eventuali osservazioni sugli inadempimenti rilevati nel corso dell'esecuzione del contratto in caso di:
   - prestazioni svolte in maniera difforme da quanto previsto nel presente contratto e/o nel suo allegato (Allegato A - Preventivo);
   - ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini previsti nel presente contratto e/o nel suo allegato (Allegato A - Preventivo);
   - indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Affidataria, nel corso dell'esecuzione del contratto.
2. L'Affidataria, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuta a fornire giustificazioni scritte entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. Qualora l'Affidataria non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non adeguate, FST potrà applicare:
   - in caso di prestazioni svolte in maniera difforme da quanto previsto nel presente contratto e/o nel Preventivo allegato (Allegato A – Preventivo), una penale di importo compreso tra 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) e l'1,5‰ (uno virgola cinque per mille) dell'ammontare netto del contratto (da determinare in relazione all'entità delle conseguenze determinate dall'inesatto adempimento);
   - in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni e di indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Esecutore, una penale di importo compreso tra 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) e l'1,5‰ (uno virgola cinque per mille) dell'ammontare netto del contratto (da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo) per ogni giorno di ritardo o irreperibilità accertata dell'Esecutore.
4. Il computo giornaliero della penalità applicabile per il ritardo avrà decorso a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'Affidataria avrebbe dovuto adempiere. L'ammontare della penale per l'inesatto adempimento sarà determinato dalla Committente in ragione del numero dei giorni (o dei fatti episodici) in cui la condotta dell'Affidataria non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dal contratto.
5. Le penali, determinate nel loro ammontare dalla Committente all'esito del contradditorio descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, saranno applicate detraendone l'importo dalle somme dovute da FST all'Affidataria stessa in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che hanno dato origine all'irrogazione delle penali medesime.
6. In tutti i casi sopra descritti, ove perduri l'inadempimento, FST - nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto - procederà a inviare una formale diffida all'Esecutore, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell'art. 122 del Codice, assegnando allo stesso un congruo termine per l'adempimento, scaduto il quale sarà applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'Affidataria.
7. Qualora l'ammontare cumulativo delle penali applicate all'Esecutore complessivamente considerate, raggiunga un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto, l'Affidataria sarà ritenuta gravemente inadempiente e il contratto potrà essere risolto di diritto.
8. È fatta salva la facoltà per la Committente di chiedere il risarcimento del danno arrecato dall'inadempimento.

In ogni caso è fatto salvo a favore di FST il diritto al risarcimento per il maggior danno che sopravanzi il valore delle penali irrogate. Sono e restano a carico dell'Esecutore tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.
9. L'applicazione delle penali non solleva l'Affidataria dalle responsabilità civili e penali a suo carico.

Art. 6 – Divieto di tacito rinnovo, recesso e importo massimo stimato dell'appalto

1. È espressamente escluso il tacito rinnovo.
3. È vietata la cessione totale o parziale del contratto.
4. La facoltà di recedere dal contratto da parte della Committente è riconosciuta e disciplinata dall'articolo 123 del Codice. È fatto divieto all'Affidataria di recedere dal presente contratto.
5. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 comma 4 del Codice, l'importo massimo stimato del corrispettivo per l'appalto di servizi è pari a € 3.500,00 (euro tremila e cinquecento/00) oltre IVA.

Art. 7 – Modalità e termini temporali di emissione e saldo delle fatture

1. Per l'emissione delle fatture e il relativo saldo, l'Affidataria e la Committente si attengono alle prescrizioni di seguito elencate:

- Fondazione Sistema Toscana è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica. Pertanto, l'Affidataria deve inviare le proprie fatture tramite canale telematico, usando il codice univoco **M5UXCR1**. Prima dell'emissione della fattura elettronica, una "copia di cortesia" della medesima fattura deve essere altresì trasmessa, in formato pdf, esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: a.decesare@fst.it, apct@fst.it e amministrazione@fst.it;
- La fattura deve essere intestata a:
  Fondazione Sistema Toscana
  Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze
  Partita IVA e codice fiscale 05468660484
- L'Affidataria, al completamento dell'esecuzione del servizio di fornitura della connettività descritto nel presente contratto, emette una fattura per l'importo di € 10.000,00 (euro diecimila/00) oltre IVA (fattura A);
- La Committente, al termine della Manifestazione, emette una fattura per l'importo di € 6.500,00 oltre IVA per i servizi di sponsorizzazione (fattura B);
- Le fatture devono riportare nell'oggetto, rispettivamente, la descrizione sommaria delle prestazioni e i codici di seguito indicati:
  Fattura A): **Servizio di fornitura di connettività, installazione e assistenza tecnica per Internet Festival 2026**
  CIG: BD401664E9
  Codice commessa: EVOR/28
  Fattura B): **Servizi di sponsorizzazione tecnica per Internet Festival 2026**
  CIG: BD4042590A
  Codice commessa: EVOR/28
- Una Volta emesse le due fatture, il saldo del corrispettivo dovuto all'Affidataria avverrà entro 30 giorni d.f.f.m. e sempre dopo che, comunque, FST avrà provveduto a completare la verifica della regolarità contributiva dell'Affidataria presso i competenti enti previdenziali, tramite richiesta e ricezione del DURC.

Art. 8 - Riservatezza

1. Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali dell'Affidataria

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 – emendato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e aggiornato nei contenuti con l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 GDPR - la Committente informa l'Affidataria che:

a) i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle predette normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;

b) l'Affidataria può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 10 - Obbligo di rispettare il Codice Etico e i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.Lgs. 231/01). Manleva

1. L'Affidataria è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., munito dei relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare. L'Affidataria dichiara di aver preso visione di tali allegati dal profilo web di questa Committente e dichiara altresì di averli compresi.
2. L'Affidataria aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. L'Affidataria si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
4. L'Affidataria manleva fin d'ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del D.Lgs. 231/01 da parte della stessa Affidataria o dei suoi collaboratori, se vi sono.

Art. 11 - Clausola risolutiva espressa

1. Qualora l'Affidataria o i suoi collaboratori, se vi sono, violino i precetti citati nell'articolo precedente, e/o qualora l'Affidataria o i suoi collaboratori commettano uno dei reati indicati dal d.Lgs. 231/2001, FST può risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o *patiendi*.
2. Il presente contratto si intende altresì risolto nel caso in cui dai controlli svolti dalla Committente, l'Affidataria risulti incorrere in una delle "cause di esclusione" descritte dagli articoli 94 e ss. del Codice.

Art. 12 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Affidataria, unitamente alla stipula del presente contratto, in apposita dichiarazione sottoscritta, comunica il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, su cui transiteranno tutti i movimenti relativi alla corresponsione del compenso per l'erogazione dei servizi qui descritti (il CIG attribuito dall'ANAC all'affidamento di questo Incarico è: **BD401664E9**) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato. Con la sottoscrizione di tale dichiarazione l'Affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Art. 13 - Oneri tributari e spese contrattuali

1. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA e al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l'imposta di registro.
2. L'IVA è a carico di FST. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Affidataria.

Art. 14 – Foro competente e clausole finali

1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Incarico, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.Lgs. 36/2023, alla Legge regionale Toscana 13 luglio 2008, n. 38, al Regolamento di esecuzione della medesima L.R.T. 38/2007 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, e a ogni altra diversa disposizione in vigore, pertinente alla materia.

Per **DEV Italia S.r.l.**
Il legale rappresentante

Per **Fondazione Sistema Toscana**
Il Direttore